



# Verbale

della seduta 19 Marzo 1914

---

VERBALE

della seduta 19 marzo 1914

\*\*\*\*\*

Presiede il Comm. Magaldi: Sono presenti: Comm. Scodnik, Comm. Verardo, Prof. Michel, Prof. Rubini e Conte Carafa, Commissari; assistono l'Avv. G. Tedeschi ed il Sig. T. Berton, Segretari.

\*\*\*\*\*

Il Presidente invita i Commissari capi di ufficio a dar lettura alla Commissione dell'articolo 1° da essi nuovamente formulato, secondo l'incarico avuto.

Il Prof. Michel premette alcuni chiarimenti: dice cioè che egli ed i suoi colleghi Rubini e Carafa nel definire la categoria di "concetto" si sono ispirati a criteri restrittivi, procurando di tener conto soprattutto della natura ed organizzazione dei vari servizi dell'Istituto.

Si potrà infatti constatare come i lavori di concetto che hanno carattere specifico e che si prestano ad una particolare denominazione trovino speciale riscontro in alcune parti dell'articolo, mentre tutti gli altri lavori di concetto siano inclusi nella formula generica, ma sufficientemente ristretta, colla quale si chiude il periodo che definisce la categoria di concetto.

Essi credettero altresì opportuno di non dare una definizione della categoria d'ordine, lasciando che questa abbracciasse tutti quegli impiegati che non potessero rientrare nella categoria di concetto. Ma, nella ipotesi che la Commissione avesse a richiedere anche tale definizione hanno all'uopo preparato una formula apposita.

Dopo queste premesse il Prof. Michel legge il nuovo articolo 1° sul quale quindi si apre la discussione.

Il Comm. Verardo approva pienamente la formula letta dal Prof. Michel, ma domanda se nel compilarla i Capi Uffici abbiano studiato l'applicabilità di essa all'attuale personale.

Il Prof. Rabini risponde che si è fatta astrazione dalle persone che sono adibite ai diversi lavori di concetto e di ordine e che anzi, nell'applicazione dell'organico si dovrà cercare, per quanto è possibile, di por riparo ad incongruenze dovute esclusivamente al modo ed alle condizioni alle quali, necessariamente, l'Istituto ha dovuto assumere il proprio personale.

Tali incongruenze consistono più che altro nel fatto che impiegati d'ordine per cultura ed attribuzioni hanno stipendi troppo elevati.

mentre impiegati che eseguiscano, con soddisfazione, lavori di concetto si trovano in uno stato di notevole inferiorità pur tenendo conto dell'anzianità, ed in pochi casi, impiegati che per cultura ed attitudini potrebbero essere adibiti a lavori di concetto sono oggi utilizzati solo in lavori di ordine.

Ma tutta questa materia, naturalmente, dovrà essere disciplinata nelle disposizioni transitorie.

Il Comm. Verardo concorda nelle osservazioni del Prof. Rubini.

Il Comm. Secdnik osserva quindi che sarebbe opportuno chiarire la frase dell'articolo "predispone risoluzioni" nel senso che gli impiegati i quali, fra le altre attribuzioni, hanno quella di compilare corrispondenza, sia pure sulla traccia fornita dal capo ufficio, oppure relazioni su argomenti diversi, o formazioni di schemi ed altro, debbano considerarsi come impiegati di concetto.

Il Prof. Rubini osserva che non v'ha dubbio che in tal senso deve interpretarsi l'articolo; e non riterrebbe però necessaria una modificazione.

Il Comm. Secdnik insiste su tale necessità, allo scopo di eliminare la possibilità di equivoci

e propone di sostituire alla parola "predisporre" la parola "preparare".

Il Presidente si associa al Comm. Sedónik e la Commissione approva l'articolo nei seguenti termini:

ARTICOLO 1 - Il personale amministrativo e tecnico dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, tanto maschile che femminile, si distingue in due categorie:

- a) personale di concetto
- b) personale d'ordine.

Appartengono alla categoria di concetto gli impiegati adibiti: a studi ed applicazioni scientifiche, attuariali, statistiche; all'ordinamento dei servizi di produzione e di ispezione; a lavori direttivi di ragioneria; all'esame ed accettazione dei rischi; alla risoluzione di questioni legali o contrattuali; ed in genere coloro che nel disimpegno delle mansioni loro affidate, debbono, usufruendo di cultura e conoscenze specifiche, risolvere quesiti, dare pareri, preparare risoluzioni. Vi appartengono inoltre gli impiega ti aventi funzioni ispettive.

Appartengono alla categoria d'ordine tutti gli altri impiegati."

Il Presidente riapre la discussione sull'ar

articolo 12, l'approvazione del quale era stata sospesa dall'intendimento di aggiungervi quanto riguarda i casi di rescissione del contratto per capi ufficio.

Il Prof. Michel comunica che egli ha preparato al riguardo un nuovo articolo e invitato dal Presidente ne dà lettura.

Sulla questione della indennità, in caso di rescissione per inettitudine intellettuale o fisica dell'impiegato, avviene una larga discussione.

Il Comm. Verardo osserva che il pagamento in tale caso del capitale assicurato con la polizza obbligatoria potrebbe in pratica costituire un onere finanziario non lieve per l'Istituto e riterrebbe opportuna quindi una diversa disposizione.

Il Presidente concorda nella osservazione del Comm. Verardo e crede si potrebbero conciliare i desideri di tutti, stabilendo che il Consiglio possa deliberare una congrua indennità quando l'impiegato non abbia raggiunto un certo numero di anni di servizio, per esempio 15 e che dopo tale periodo sia invece liquidato l'intero capitale assicurato; ed invita il Prof. Michel ad indicare approssimativamente a quanto potrebbe ammontare la riserva dopo quindi anni.

Il Prof. Michel dice che nei casi più comuni la riserva dopo 15 anni rappresenta circa  $1/3$  del capitale assicurato e qualche volta anche di più. Osserva inoltre che i casi di rescissione per inettitudine fisica ed intellettuale possono considerarsi come veri e propri casi di invalidità, i quali, specialmente nella categoria degli impiegati, hanno lievissima frequenza.

Il Conte Carafa desidererebbe che si chiarisse se la congrua indennità di cui tratta l'art. 12 comprende il valore di riscatto della polizza e se questo è indipendente dall'indennità.

Bubini e Michel ritengono che non vi possa essere dubbio in proposito.

La indennità non può esser conglobata coi diritti derivanti dal contratto di assicurazione che, ove lo desidera l'impiegato, deve essere mantenute in vigore.

A questo proposito anzi il Prof. Michel osserva che, poichè l'Istituto concede gratuitamente agli assicurati che non presentano speciali rischi professionali la classe dell'esonerazione dal pagamento dei premi in caso di invalidità, egli non dubita che tale agevolezza verrà usarsi anche a favore degli impiegati dell'Istituto: ne consegue implicitamente che anche il contratto dell'impiegato dichiarato invalido rimane in vi-

gore, a meno che non ne sia chiesto il riscatto.

Aggiunge infine, agli effetti della portata economica della disposizione che accorda la liquidazione immediata del capitale assicurato, nei casi in cui la inettitudine fisica ed intellettuale colpisca l'impiegato dopo 15 anni di servizio, compiuti, che l'onere che potrà risentirne l'Istituto si riduce, una volta accordata la clausola di invalidità prima indicata, allo sconto del capitale assicurato corrispondente al periodo di tempo compreso fra la data di liquidazione e quella di scadenza o di morte dell'impiegato.

Il Presidente trova giuste in massima le fatte osservazioni del Conte Carafa, ma crede che un chiarimento al riguardo potrebbe trovare più facilmente posto all'art. 17.

La Commissione concorda nella proposta del Presidente.

Il Comm. Verardo non è d'accordo nell'ammettere la facoltà ai capi ufficio di essere sentiti dal Consiglio quando vengano colpiti dalla rescissione del contratto, sembrandogli che possano ritenersi sufficientemente tutelati dalla facoltà di presentare difese scritte.

Naturalmente il Consiglio prima di decidere sulla proposta del Comitato Permanente, esaminerà oltre le ragioni esposte verbalmente dal Capo Uf-

ficio al Comitato Permanente, anche quelle suffragate da documenti, memorie ecc. ecc.

Il Presidente ed il Vice Direttore Secdnik si manifestano dello stesso parere del Comm. Verrardo e conseguentemente i Commissari Michel, Carafa e Rubini non insistono e quindi nell'articolo 12 viene soppresso quanto riguarda il diritto del capo ufficio di essere sentito dal Consiglio.

Il Prof. Rubini richiama infine l'attenzione della Commissione sull'ultimo capoverso dell'art. 12. Egli ritiene che sarebbe opportuno stabilire che le deliberazioni relative alla re-cessione di contratti d'impiego, per essere approvate debbano conseguire la maggioranza di metà più uno almeno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, anche quando le deliberazioni stesse riguardino impiegati che non siano capi di ufficio.

La Commissione concorda nella proposta del Prof. Rubini e si stabilisce che l'articolo, debitamente modificato, sia sottoposto all'approvazione della Commissione, nella prossima seduta. Della redazione dell'articolo viene incaricato il Prof. Michel.

Si passa quindi alle disposizioni relative al contratto di assicurazione obbligatoria.

Sull'art. 15 il Prof. Michel, a titolo di

esemplificazione, illustra alcune ipotesi da lui prospettate per espresso desiderio della Commissione ed i relativi risultati ottenuti. Viene alla conclusione che, per dare agli impiegati un trattamento di quiescenza possibile e non troppo difforme dall'ultimo stipendio goduto,, occorrerebbe elevare al 20 % dello stipendio l'ammontare dei premi di assicurazione. Ammesso questo principio, devesi poi esaminare la ripartizione dell'onere del premio fra Istituto ed impiegati.

Il Presidente dopo quanto ha esposto il Prof. Michel conviene che solo col 20 % dello stipendio il personale possa procurarsi un equo trattamento di quiescenza, ma ritiene che debba esser lasciato in facoltà degli impiegati di stipulare un contratto superiore al 10 %, stabilendo solo che in tal caso e sempre nei limiti massimi del 20 % l'onere possa avere anche per l'eccedenza oltre il 10 % la stessa ripartizione fissata dal Consiglio nel rapporto di 6 a 4.

Il Comm. Scodnik crede che per gli alti stipendi si potrebbe elevare il concorso dell'impiegato al 50 % del premio così il 10 % dello stipendio sarebbe versato dall'Istituto e il 10 % dall'impiegato.

Il Conte Carafa, pur convenendo nell'oppo-

tunità che chi gode di stipendio elevato debba esser sottoposto al di là del 10% ad una maggiore frazione del premio complessivo, trova però troppo grave, anche per gli impiegati di alto grado, una ritenuta complessiva del 10% che unita al 10% circa di ricchezza mobile viene ad assorbire il quinto dello stipendio.

Sulla questione prendono la parola tutti i Commissari e si delibera di rimettere alla prossima seduta l'approvazione di un articolo che fissi per l'eccedenza oltre il 10% dello stipendio, una ripartizione fra Istituto ed impiegati graduata a seconda dello stipendio.

Dalla redazione dell'articolo viene incaricato il Prof. Michel.

\*\*\*\*\*